

# Etologia e diritto nella definizione della responsabilità del medico veterinario comportamentalista

## RIASSUNTO

**Obiettivi** - Fornire al Medico Veterinario Comportamentalista una modulistica utile ai fini di un percorso di adeguamento della propria attività all'attuale quadro giuridico in tema di responsabilità professionale.

Un'analisi attuale del paradigma della responsabilità medico veterinaria deve contemplare necessariamente anche l'attività svolta dal Medico Veterinario Comportamentalista, che rappresenta la figura di riferimento per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle patologie comportamentali. Le terapie comportamentali costituiscono infatti un "atto medico veterinario" da cui può derivare, in caso di lesione o di morte dell'animale, la responsabilità civile e/o penale del professionista. L'indagine circa la responsabilità professionale, come noto, implica sempre l'indagine della condotta del professionista, in relazione al caso concreto.

La corretta e completa redazione della documentazione sanitaria, se per un verso attiene ad un obbligo contrattuale e deontologico, per altro verso testimonia il livello di diligenza adottata dal professionista nella valutazione dell'animale e delle relative prognosi e terapie, permettendo, in caso di lite giudiziaria, una più semplice ricostruzione delle eventuali responsabilità connesse all'attività prestata. Il presente lavoro si propone di suggerire ai professionisti indicazioni e modelli utili per la corretta redazione della documentazione sanitaria.

**D. Rendini<sup>1</sup>, E. Macerelli<sup>2</sup>, A. D'Angelo<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Medico Veterinario Libero professionista (Torino), Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale Fnovi, Master in Medicina Comportamentale degli Animali d'Affezione

<sup>2</sup> Dottore in Scienze Giuridiche, Dottore in Giurisprudenza, Torino

<sup>3</sup> Professore Associato, DVM, PhD, Dipl ECVN, Dipl ECBHM, Dipartimento di Patologia Animale - Sezione di Clinica Medica, Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino

## INTRODUZIONE

È evidente, negli ultimi anni, il crescente interesse dell'opinione pubblica e degli organi di governo nazionali ed europei verso il benessere e la dignità animale, a cui hanno fatto seguito, da un lato, l'incremento di pubblicazioni scientifiche sottese ad evidenziare l'importanza del rispetto delle esigenze biologiche e comportamentali degli animali di affezione e, dall'altro lato, il proliferare di disposizioni legislative e norme etiche circa compiti e responsabilità del Medico Veterinario. Nel nostro Paese il quadro normativo di riferimento circa la tutela degli animali è rappresentato innanzitutto dalla Legge n. 189/2004 recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" che ha introdotto, all'interno del Libro II del codice penale, il Titolo IX bis rubricato "Delitti contro il sentimento degli animali". Il progressivo evolversi della sensibilità collettiva nei confronti degli animali ed il crescente allarme sociale per ipotesi di maltrattamento hanno determinato l'introduzione di quattro ipotesi delittuose (agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544 quinquies e 544-sexies c.p.) nel codice penale, aggiungendo per la prima volta un intero Titolo all'interno del Libro dedicato ai delitti (in passato analoghe evoluzioni del costume giuridico-sociale avevano determinato esclusivamente interventi demolitori accompagnati poi da riformulazioni normative).<sup>1</sup> Rileva poi la Legge n. 281/1991 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che enuncia il principio generale secondo cui lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà, di maltrattamento e di abbandono. Fanno seguito una serie di ordinanze ministeriali che arricchiscono il quadro normativo ed introducono compiti ed obblighi per i proprietari di animali e per i veterinari delle ASL e liberi professionisti. Si cita, a titolo di esempio, l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emessa il 3.3.2009 ("Ordinanza Martini"), che è stata recentemente oggetto di contestazione, dinanzi al TAR, da coloro che assumevano di essere danneggiati in termini economico-professionali dal divieto di eseguire interventi destinati a modificare la morfologia dell'animale o non finalizzati a scopi curativi ed il taglio di parti anatomiche.<sup>2</sup> La matrice comunitaria è invece rappresentata dalla "Dichiarazione sulla protezione degli animali" che ha riconosciuto agli animali la natura di esseri senzienti, poi trasformata con il Trattato di Amsterdam in un "Protocollo sul benessere degli animali". In sede comunitaria rileva poi l'inserimento dell'art. II-121 nel Trattato europeo firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e confermato in quello sottoscritto a Lisbona nel 2007 il quale, all'art. 13 afferma che gli animali sono esseri senzienti.

<sup>1</sup> "Articolo ricevuto dal Comitato di Redazione il 08/06/2012 ed accettato per la pubblicazione dopo revisione il 12/02/2013".



A fronte di questo processo, l'attività veterinaria richiede oggi specifici adempimenti che, se per un verso garantiscono maggiormente il proprietario dell'animale circa l'effettiva conoscenza di benefici, criticità e costi dell'atto sanitario, per altro verso rendono più complessa l'attività medica e non meno difficile l'individuazione delle fonti di responsabilità in caso di controversie<sup>3</sup>. Al contempo il progressivo evolversi degli studi etologici, ha determinato la formazione di nuove figure professionali, competenti nel campo del comportamento e del benessere, in grado di rispondere alle problematiche inerenti al rapporto uomo-animale, che spesso sfocia in disturbi comportamentali. La questione della responsabilità professionale del Medico Veterinario si complica dunque dinanzi alla figura del *Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale FNOVI* che, per le sue competenze e conoscenze professionali, è divenuta negli ultimi quindici anni la figura di riferimento per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie afferenti alla sfera comportamentale. Le terapie comportamentali integrano, come specificato dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, un "atto medico veterinario" da cui può scaturire, in caso di lesione o morte dell'animale, la responsabilità civile e/o penale del professionista<sup>4</sup>. Da ciò deriva l'esigenza di analizzare, alla luce anche dei più recenti interventi giurisprudenziali, il paradigma della responsabilità medico veterinaria, in un'accezione che tenga conto anche dell'attività svolta dal Medico Veterinario Comportamentalista. L'attuale tendenza ad agire in giudizio per il ristoro dei pregiudizi subiti per le lesioni o la morte dell'animale d'affezione, a seguito del trattamento sanitario, ha

messo in luce la mancanza allo stato di una disciplina dedicata propriamente alla professione ed alla responsabilità medico veterinaria, a cui fare riferimento, al di là delle regole contenute nel codice deontologico e nell'ordinamento civile. La Medicina Veterinaria infatti, alla pari di qualsiasi attività medica, è caratterizzata da alcuni aspetti peculiari, a mente delle conseguenze che ne possono derivare. Tutto ciò premesso, il presente lavoro si propone di individuare:

- gli obblighi *ex lege* ed i profili di responsabilità che gravano sul veterinario;
- modelli di gestione del rischio clinico per i professionisti di base e specialisti.

### INQUADRAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ MEDICO VETERINARIA

Il contratto di prestazione medica veterinaria è l'accordo attraverso cui il Medico Veterinario si obbliga nei confronti del Cliente, proprietario dell'animale, ad effettuare mediante corrispettivo la diagnosi, indicare la terapia e le sue possibili conseguenze, nonché eseguire l'eventuale atto sanitario proposto secondo le corrette regole tecniche e scientifiche.

Tuttavia la mancanza di una disciplina specifica circa la responsabilità professionale veterinaria impone di affrontare l'argomento applicando, accanto alle regole del nostro ordinamento civile, analogicamente alcuni principi e regole giurisprudenziali maturati faticosamente in tema di responsabilità medica negli ultimi anni, a fronte di una accresciuta attenzione verso la tutela del malato.

A tal proposito occorre ricordare che, in fatto di responsabilità medica, è stato applicato il principio per cui la responsabilità contrattuale non ricorre solo quando tra danneggiato e danneggiante sia stato stipulato un contratto, bensì ogni qualvolta un soggetto si renda inadempiente rispetto a un qualsiasi rapporto obbligatorio preesistente, sorto sulla base di una delle fonti individuate dall'articolo 1173 del codice civile. Per questa ragione, nell'ottica di una rinnovata cultura sociale sul modo di intendere il rapporto Medico-Paziente e la necessità di estenderne la tutela, la giurisprudenza ha formulato il concetto di "contratto da contatto sociale", che si ritiene di dover applicare anche in tale contesto. Il rapporto giuridico sussistente tra Medico Veterinario e Cliente si inquadra pertanto nella figura del contratto di prestazione d'opera professionale da "contatto sociale" e si applica quindi interamente la disciplina contrattuale. Il Sanitario perciò, seppure nell'assenza di un contratto *strictu sensu*, assume l'obbligo giuridico di accertare lo stato di salute dell'animale e di prestare le cure necessarie affinché non si verifichi l'aggravamento della situazione clinica o l'insorgere di nuo-


ve patologie, coerentemente con il quadro clinico riscontrato. Il configurarsi di una responsabilità contrattuale, anziché di responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) comporta che il danneggiato è esentato dall'onere di provare il compimento di "un atto doloso o colposo che abbia cagionato un danno ingiusto". Il Cliente che assuma di essere stato danneggiato dal Medico Veterinario per violazione di un obbligo contrattuale è tenuto quindi solo a provare l'esistenza del contratto e ad allegare l'inadempimento, consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie a seguito del trattamento sanitario<sup>5</sup>. Resta dunque a carico del Medico la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. In definitiva, è in capo al Veterinario l'incombenza di dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento avendo osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione, ovvero che, pur esistendo l'inadempimento, non è stato, nella fattispecie, la causa del danno allegato dal Cliente.

Infine si deve ricordare che dal momento in cui una persona si rivolge ad un Medico Veterinario per sollecitare la sua professionalità, si stabilisce un rapporto contrattuale di opera professionale che, anche se non scritto, necessita dell'accordo tra le parti per la sua validità, alla pari di qualsiasi altro contratto, secondo la regola contenuta nell'art. 1325 c.c. In applicazione delle regole generali del codice civile è quindi necessario che sussista un accordo tra professionista e Cliente per la prestazione d'opera. Ciò comporta, per un verso, che il Medico Veterinario accetti di prendere in cura l'animale obbligandosi così a mettere a disposizione del Cliente le conoscenze tecniche e scientifiche per realizzare diligentemente la prestazione sanitaria (si consideri che il Medico Veterinario potrebbe rifiutarsi di realizzarla) e dall'altro verso, che il Cliente accetti il trattamento terapeutico proposto per la cura dell'animale obbligandosi così a pagare il corrispettivo al Medico Veterinario (il proprietario sarebbe altresì libero di non accettare l'intervento proposto). Per tale ragione, come si dirà oltre, il Medico Veterinario nell'accettare di prendere in cura l'animale si obbliga anche ad informare il Cliente sulle condizioni cliniche dell'animale e sulle soluzioni terapeutiche possibili, al fine di promuovere l'adesione del Cliente alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ciò anche in ottemperanza alla regola contenuta all'art. 32 del Codice Deontologico Veterinario la cui inosservanza potrebbe rilevare deontologicamente, quale illecito professionale. Sulla base di questa impostazione taluna dottrina ritiene inoltre che, nell'ipotesi in cui il Medico Veterinario dovesse omettere di

fornire le debite informazioni per il rilascio del consenso, il contratto stipulato con il Cliente potrebbe essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per mancanza di uno dei requisiti fondamentali.<sup>6</sup> Questo argomento verrà comunque approfondito nel seguito.

## PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL MEDICO VETERINARIO COMPORTAMENTALISTA

Volgendo ora l'attenzione alla disciplina della Medicina Veterinaria Comportamentale, è dunque dovere del Medico Veterinario formulare una diagnosi, una prognosi e una terapia, ed eventualmente, in caso di animale "pericoloso", indicare misure preventive, oltre a quelle normativamente previste, atte a ridurre al minimo il rischio di ledere l'incolumità di terzi (proprietario e familiari compresi). Il Medico Veterinario per andare esente da responsabilità contrattuale, in caso di contestazione circa la sua attività, dovrà provare di avere adempiuto esattamente la prestazione dedotta in obbligazione, avendo impiegato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2° c.c. Si tenga conto che non dovrà comunque dimostrare di avere raggiunto il "risultato" prospettato, che non costituisce oggetto dell'obbligazione e che, oltretutto, non dipende esclusivamente dalla sua volontà ma da altri fattori che non può determinare, come per esempio la diligenza adottata dai proprietari nel seguire il protocollo riabilitativo o ancora l'imprevedibilità insita in qualsiasi essere senziente. Qualora tale dimostrazione non produca esito positivo, il professionista sarà obbligato al risarcimento del danno nei confronti del Cliente. Ciò in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la disciplina dell'art. 1218 c.c. si applica a tutte le obbligazioni pro-





fessionali, comprese quelle mediche, superando così la distinzione novecentesca tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato<sup>6</sup>. Si tenga tra l'altro conto che, secondo la più attuale giurisprudenza in tema di responsabilità professionale, l'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del professionista, nei casi di prestazioni che implicino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, ai soli casi di dolo o colpa grave, non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve.<sup>7</sup> Pertanto, collocando il principio nell'alveo della responsabilità medico veterinaria, deriva che il Medico Veterinario risponde anche dei danni conseguenti a imprudenza e negligenza.

In definitiva la valutazione comportamentale pur essendo rivolta anche alla individuazione e gestione dei fattori di rischio (intrinseci ed estrinseci), non implica l'obbligo di porvi rimedio, rappresentando la guarigione del paziente un risultato aleatorio che, come tale, non può essere dedotto in obbligazione.<sup>8</sup> Poniamo l'esempio in cui il Medico Veterinario Comportamentista abbia suggerito una terapia farmacologica a cui abbia fatto seguito un aggravamento delle condizioni di salute dell'animale ovvero non si sia registrato nessun risultato/miglioramento. Il professionista, per andare esente da responsabilità in un'eventuale lite giudiziaria, dovrà dimostrare di avere applicato la diligenza professionale esigibile da un medico con le medesime competenze e, dunque, di avere rispettato l'*ars medica* nell'individuazione della patologia e della cura appropriata in relazione all'evoluzione scientifica (eventuali protocolli di cura e/o linee guida potranno essere di supporto nella dimostrazione della diligenza impiegata) ed al più che l'aggravamento del quadro clinico non è causalmente riferibile alla terapia farmacologica prescritta. Ciò in aderenza al principio secondo cui l'inadempimento

del professionista non può essere senz'altro desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile per il Cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata.

Vi sono alcune situazioni che richiedono un esame più attento. Si consideri il caso in cui il Veterinario Comportamentista, per poter valutare l'animale, necessiti di osservarlo mentre è al guinzaglio. In tal caso si pone la questione di chiarire il profilo di responsabilità del Medico nel caso in cui l'animale dovesse cagionare una lesione ad un terzo, in relazione al suo conduttore (proprietario, Veterinario o eventuali collaboratori). La questione, che peraltro può facilmente verificarsi nella pratica, non prevede una regolamentazione, né vi sono in giurisprudenza delle pronunce a cui attenersi. Occorre quindi fare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per danno cagionato da animali. In aderenza agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione risulta che, laddove sia presente il proprietario, il Veterinario o il collaboratore al quale viene affidato temporaneamente il paziente, non assume il controllo dell'animale, che resta in capo al possessore presente; semmai il conduttore ne ha solo il governo temporaneo, ma ciò non è comunque sufficiente per far discendere in capo all'operatore una responsabilità per i danni cagionati che permane in capo al possessore, peraltro presente. A questo risultato la Suprema Corte è advenuta applicando l'art. 2052 c.c. il quale, nel prescrivere che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale", stabilisce che sono responsabili del comportamento dell'animale, soltanto il proprietario dell'animale o, in alternativa, il soggetto che utilizza l'animale. Naturalmente questa regola non elimina la possibilità che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da

un rapporto di custodia. Come ha specificato la Suprema Corte di Cassazione però, in questo, caso è necessario che il soggetto vanti sull'animale un diritto reale, o personale, di godimento che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale.<sup>9</sup> In linea generale, ricordando la necessità di dover analizzare singolarmente l'episodio, si può quindi concludere che il Medico Veterinario o un suo collaboratore non sono responsabili del fatto commesso dall'animale, avendo mantenuto, il proprietario, il controllo. Eliminata la sussistenza di una responsabilità contrattuale, permane comunque la possibilità che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto diverso dal proprietario, come ad esempio un collaboratore di cui si avvale il Medico Veterinario, seppure svincolato da un rapporto di custodia. In questo caso però si tratterà di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e la parte offesa dovrà necessariamente dimostrare la presenza del dolo o della colpa.

Vi è poi l'ipotesi in cui l'animale, già visitato dal Medico Veterinario e valutato "pericoloso", cagioni lesioni e/o danni a terzi. È chiara l'insussistenza della responsabilità del Veterinario nei confronti del terzo, con il quale non vi è un vincolo giuridico; diverso è il caso in cui il proprietario proponga un'azione di rivalsa nei confronti del Medico a seguito delle pretese risarcitorie vantate dal terzo, oppure a seguito della lesione/danno subita in prima persona. In tal caso infatti non è ravvisabile una responsabilità contrattuale in capo al professionista, posto che non aveva il controllo neppure di fatto dell'animale e che comunque, applicando i principi sopra descritti, non sarebbe esigibile una previsione sul comportamento estesa a tal punto da risultare scientificamente inattendibile, considerando che si tratta di animale cosciente. Anche in questo caso dunque il Medico Veterinario potrebbe non essere ritenuto responsabile dei danni cagionati dall'animale, fermo restando che potrà rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale, che si ricorda, presuppone il dolo o la colpa e che comunque è necessario valutare il singolo episodio nel complesso.

Da questa breve analisi se ne deduce che la responsabilità professionale implica sempre e necessariamente l'indagine della condotta del professionista in relazione al caso concreto. Questo comporta un importante sforzo del veterinario per dimostrare di avere eseguito correttamente l'obbligazione dedotta in contratto e di avere impiegato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2° c.c. A tal proposito si consideri che, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di responsabilità professionale, figura sintomatica di inesatto adempimento potrebbe essere, per esempio, l'omissione di informazioni al Cliente circa il trattamento sanitario proposto, per l'ottenimento del suo consenso informato. Come si

dirà più avanti, l'art. 32 del Codice Deontologico Veterinario obbliga infatti il professionista a fornire al Cliente, anche solo in forma orale, le informazioni inerenti alla situazione clinica dell'animale e alle soluzioni terapeutiche prospettate, al fine di ottenere il suo consenso. Pertanto un eventuale inadempimento potrebbe rilevare in un eventuale giudizio di responsabilità professionale e, come si è detto, per taluna dottrina anche sulla validità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali. Per tale ragione potrebbe essere conveniente, anche in Medicina Veterinaria, ancorché non richiesto da nessuna fonte normativa, l'uso della forma scritta del consenso informato.

## IL DANNO NON PATRIMONIALE

Una *quaestio* di estrema attualità è rappresentata dal riconoscimento o meno, nel nostro ordinamento giuridico, del risarcimento del danno non patrimoniale "da perdita dell'animale d'affezione a causa di errore veterinario", che ha dato luogo ad una giurisprudenza frastagliata nella quale si scontrano pronunce di merito che accolgono la possibilità di rifondere il danno non patrimoniale al proprietario dell'animale e pronunce di legittimità che la escludono tassativamente.

Intanto, prima di esaminare la questione, occorre ricordare che relativamente al danno patrimoniale, qualora venga accertata la responsabilità del Medico Veterinario (quando non si sia verificato per esempio un fatto imprevedibile), non sussistono dubbi sulla sua risarcibilità, che viene commisurato al valore venale dell'animale o in caso di lesioni, alle spese necessarie per le cure, in applicazione dei principi generali in tema di risarcibilità del danno emergente conseguente a fatto illecito. Sotto il versante del danno non patrimoniale, in assenza di una disciplina sul punto e di una giurisprudenza uniforme, la questione invece è particolarmente complessa in quanto, nell'affrontare il tema dal punto di vista giuridico, occorre anche tenere in considerazione aspetti di natura sociale che invol-

Il Giudice di Pace, nel giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, superando la limitazione imposta dall'art. 2059 c.c., a patto che il danneggiato abbia allegato e provato il danno subito. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sezione III, n. 4493/2009) ha affermato il principio per cui anche la perdita dell'animale d'affezione può determinare un danno morale, ma nei soli giudizi secondo equità avanti il Giudice di Pace, discostandosi comunque dalla regola di diritto enunciata dalle Sezioni Unite.

vono il rapporto tra l'uomo e gli animali, e l'influenza di questi sull'esistenza umana. Come noto, per animali d'affezione si intende "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini riproduttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione".<sup>10</sup> Al contempo gli animali, anche se d'affezione, sono beni ai sensi dell'art. 810 c.c. e sono quindi parificati alle cose che possono formare oggetto di diritti. Di contro si consideri poi che studi nel campo della fisiologia e dell'etologia dimostrano che gli animali sono dotati di capacità cognitiva e sensibilità psico-fisica al dolore. Questi aspetti, ancorché non attengano ad un profilo giuridico, vengono comunemente esposti nei giudizi promossi dai proprietari di animali d'affezione deceduti per fatto illecito o per errore del curante. Si individuano così in giurisprudenza dei tentativi finalizzati a non ricondurre gli animali ad una *res inanimata*, ma ad elevarli a soggetti di diritto, che tuttavia si scontrano con l'orientamento giusprivatistico.<sup>11</sup> La Suprema Corte di Cassazione infatti, seppure riconosce la crescente considerazione di cui gode l'animale all'interno degli ordinamenti nazionale e comunitario, disconosce in genere profili risarcitori in ordine al danno non patrimoniale subito dal proprietario, anche nell'ottica di scongiurare una incontrollabile proliferazione di danni risarcibili (c.d. rischio di floodgate). Il riferimento va innanzitutto alla pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che nel 2008 si sono espresse sul danno riconducibile alla sofferenza umana patita a seguito della perdita di animale da affezione, giungendo alla negazione totale di tale forma di danno, ritenuta di natura "bagatellare".<sup>12</sup> Sinteticamente, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la perdita dell'animale d'affezione non comporta alcun diritto della persona al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non sussisterebbe lesione alcuna dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati e, ad ogni modo, il rapporto uomo-animale non trova un riconoscimento costituzionale. Ciò nonostante, anche successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, si individuano arresti giurisprudenziali che non fanno applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ed il riferimento va specialmente alle pronunce dei giudici di pace che utilizzano l'escamotage di doversi pronunciare secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. In sostanza l'orientamento tradizionale equipara gli animali alle cose inanimate, con il risultato di dichiarare inammissibile una eventuale richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso di perdita dell'animale d'affezione sia per fatto illecito, sia per errore commesso dal Veterinario. Questa impostazione tuttavia non esclude che una richiesta di risarcimento del danno morale possa

trovare accoglimento e tutela dinanzi al Giudice di Pace, in caso di pronuncia secondo equità in relazione alla privazione del rapporto affettivo che lega l'animale al proprietario, che determina, a certe condizioni, la privazione di un valore della persona. In questo contesto infatti non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, come stabilito dall'art. 2059 c.c., e la privazione del rapporto affettivo, instaurato tra proprietario ed animale, può divenire meritevole di tutela giuridica. A proposito sarà però necessario che il proprietario dimostri che il legame con l'animale era di natura tale da produrre, a fronte del decesso, un'effettiva ed oggettiva incidenza sulla propria qualità della vita con la produzione di un danno di carattere esistenziale. Sarà pertanto necessario provare che la perdita dell'animale d'affezione ha determinato una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, sia all'interno del nucleo familiare sia all'esterno, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione, quale conseguenza della privazione del rapporto personale con l'animale nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza.<sup>13</sup> A titolo di esempio si menziona la decisione del Tribunale di Milano che, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita di animale d'affezione, avendo questo fatto determinato un "peggioramento della qualità della vita del proprietario", ha espresso che "non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto alla non sempre facile gestione del menage familiare. È notorio che l'interazione con gli animali migliori la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure e il mantenimento ricevuti con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà [...]".<sup>14</sup> In definitiva il Giudice di Pace, in caso di giudizio reso secondo equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona costituzionalmente protetti.<sup>15</sup>

### IL REFERTO

Per riuscire a dimostrare in tempi rapidi e senza ulteriori sforzi di avere adempiuto all'obbligazione professionale, anche in considerazione del valore di prova precostituita che le scritture rivestono, si suggerisce l'adozione di un protocollo operativo che preveda la registrazione organizzata degli atti sanitari attraverso una particolare attenzione nella predisposizione del referto e del consenso infor-

mato, benché non debba essere reso obbligatoriamente in forma scritta. Tale documentazione, imposta dalla disciplina medica, e solo parzialmente dal Codice Deontologico Veterinario, che all'art. 32 obbliga il Medico Veterinario a rendere l'informativa al Cliente anche in forma orale, se compilata in maniera organizzata e completa, consente di:

- assolvere agli adempimenti imposti dal Codice Deontologico veterinario;
- ricostruire agevolmente il quadro clinico dell'animale nel tempo;
- rendere un servizio informato e più efficiente nell'ottica di un'alleanza terapeutica con il proprietario;
- contribuire a prevenire profili di responsabilità del professionista in caso di controversie;
- ricostruire agevolmente l'operato del Medico in caso di contenzioso.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 50 Codice Deontologico Veterinario impone al Medico Veterinario che rilascia un certificato, di compilarlo con la massima diligenza.

Nella redazione del referto è richiesta pertanto la massima diligenza che, come si è detto, ai sensi dell'art. 1176, comma 2° c.c. deve caratterizzare la prestazione sanitaria.

Da ciò deriva che l'eventuale mancanza di completezza del referto e/o l'inesattezza dei giudizi diagnostici possono dare luogo ad una violazione del dovere di diligenza e configurare una forma di inadempimento della prestazione dovuta.

La corretta e completa redazione del referto, se per un verso attiene ad un obbligo contrattuale e deontologico, per altro verso testimonia il livello di diligenza adottata dal professionista nella valutazione dell'animale e delle relative prognosi e terapie.

Da ciò deriva la necessità di formulare, nella pratica clinica, un referto completo che contenga:

- dati identificativi
- scopo della certificazione
- la situazione clinico-patologica
- l'anamnesi
- la storia clinico comportamentale
- l'esame obiettivo
- la diagnosi (con eventuale valutazione di pericolosità)
- la prognosi
- il trattamento terapeutico consigliato
- eventuali misure preventive atte a ridurre al minimo il rischio di danni a terzi

L'obbligo di informare pienamente il Cliente ha rilevanza giuridica perché integra il contenuto del contratto tra sanitario e Cliente e qualifica la diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione (Cass. civ. 2 febbraio 2010, n. 2354).

- uso della certificazione
- luogo e data di compilazione.

A tale documentazione si suggerisce poi di aggiungere il *modulo di consenso informato* se l'atto medico è di una certa complessità e se sussistono ragionevoli rischi per l'animale ancorché l'intervento sia effettuato con diligenza, prudenza e perizia, per mettere il Cliente in condizione di conoscere, accettare o negare il trattamento terapeutico suggerito dal Veterinario (nella sua componente comportamentale e/o farmacologica). Nelle attività sanitarie di routine si ritiene sufficiente la redazione del referto e, in entrambe le ipotesi, si consiglia di utilizzare anche il modulo per il consenso del trattamento dei dati personali ex. art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Per agevolare il professionista si allegano al presente lavoro un modello di referto (Tabella 1), che potrà essere utilizzato quale riferimento e un modello per il *consenso al trattamento dei dati personali* (Tabella 2).

### IL CONSENSO INFORMATO

Nel più ampio discorso relativo alla responsabilità medico veterinaria, il tema del consenso informato rappresenta certamente un elemento cardine. La raccolta del *consenso informato nella pratica veterinaria*, a norma dell'art. 32 del Codice Deontologico veterinario, rappresenta infatti uno degli adempimenti fondamentali nell'ambito del rapporto giuridico instaurato con il Cliente.

Il principio del consenso informato è nato nell'alveo del rapporto giuridico tra medico e paziente per garantire il diritto di scegliere, accettare o rifiutare i trattamenti medici proposti dopo essere stato pienamente informato su: diagnosi, decorso previsto della malattia, alternative terapeutiche e loro conseguenze. In tal senso si è affermato che il consenso del paziente rappresenta un "atto di volontà" che afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, proclamata inviolabile dall'art. 13 Cost., la cui violazione integra il reato di violenza privata<sup>16</sup>. Si tratta di principi relativi alla responsabilità medica che, tuttavia, in qualche misura sono stati recepiti nel Codice Deontologico veterinario, laddove il professionista ha l'obbligo di informare il Cliente circa la situazione clinica dell'animale e di tutte le possibili soluzioni terapeutiche, precisandone rischi, benefici, durata e costi.

Una definizione giuridica di "consenso informato" in ambito veterinario si trova soltanto nella Circolare n. 14 del 25.09.1996, concernente le Buone Pratiche di Sperimentazione Clinica negli animali dei medicinali veterinari, dove, il consenso informato viene definito nell'allegato come "la conferma dell'accettazione del proprietario di partecipare ad una sperimentazione". Questa conferma deve essere richiesta solo dopo che sia stata data informa-

TABELLA I - Modello di referto della visita medico veterinaria comportamentale

Intestazione \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**REFERTO VISITA MEDICO VETERINARIA COMPORMENTALE**

**Dati identificativi dell'animale**

Specie \_\_\_\_\_, razza \_\_\_\_\_  M  F  S  
 data di nascita \_\_\_\_\_, microchip n. \_\_\_\_\_  
 di proprietà di \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_

**Scopo della valutazione comportamentale**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Breve Anamnesi**

- Storia clinica-comportamentale
- Terapie farmacologiche in corso
- Terapie comportamentali in corso

**Diagnosi**

Alla luce dei dati anamnestici raccolti e analizzando i sintomi manifestati dall'animale si evidenzia quanto segue:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Prognosi e fattori di criticità**

La visita comportamentale ha altresì messo in luce la sussistenza dei seguenti fattori di rischio, che possono influire sul successo della terapia consigliata:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Terapia consigliata**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(Qualora fosse prevista anche una terapia farmacologica):

Il percorso di riabilitazione comportamentale prevede anche la somministrazione di \_\_\_\_\_ secondo le indicazioni fornite al termine della visita e riportate nel "Modulo di consenso informato" che il sottoscritto avrà cura di rilasciare al proprietario affinché possa conoscere le modalità, i tempi, i benefici attesi e i rischi correlati. In relazione al fatto che tali trattamenti farmacologici possono dare origine a effetti collaterali, con l'obiettivo di conoscere eventuali problemi che ne precludano l'assunzione e richiedano un trattamento terapeutico alternativo, nonché per escludere eventuali concause organiche nella genesi dei suddetti disturbi comportamentali, La invito a sottoporre il suo animale ai seguenti esami

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Raccomandazioni (azioni preventive o correttive)**

Il successo della terapia di riabilitazione comportamentale dipende anche dall'impegno e dalla costanza del proprietario; per questa ragione si chiede al proprietario di seguire le indicazioni riportate nel programma (scritto) consegnato e sottoscritto, per presa visione dal proprietario e di voler rispettare le seguenti raccomandazioni:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Prossimo controllo telefonico \_\_\_\_\_

Prossima visita \_\_\_\_\_

*Referto scritto a seguito di Visita comportamentale eseguita da Medico Veterinario Comportamentalista, nel pieno rispetto della diligenza e dei doveri imposti dal Codice Deontologico Veterinario, con l'obiettivo di stabilire le condizioni psico-fisiche dell'animale ed individuare il percorso terapeutico adeguato. Si rammenta che è dovere del proprietario e, più in generale di chi detiene l'animale, custodirlo con le debite cautele per evitare danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e nel rispetto di tutte le norme sul benessere dell'animale.*

(Luogo, data) \_\_\_\_\_

Firma del Proprietario per presa visione \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Medico Veterinario



TABELLA 2 - Modello per il consenso al trattamento dei dati personali

Intestazione: Dott. \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ART. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

Gentile Signore/a

Desidero informarla che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Codice della privacy"), i dati personali forniti, in sede di visita comportamentale del Suo animale, saranno acquisiti e trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, lealtà, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Sono dati personali tutte le informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente.

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy, La informo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

**1. Titolare del trattamento di dati personali.**

Nello svolgimento della prestazione d'opera professionale da Lei richiesta, i dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati dal Sottoscritto Dott. \_\_\_\_\_, Medico Veterinario Comportamentista, con Studio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, a cui può rivolgersi per esercitare i propri diritti, di seguito esplicitati.

**2. Fonte dei dati personali.**

Il Sottoscritto acquisisce direttamente da Lei ovvero, occasionalmente, anche da terzi (ad esempio: da Medici Veterinari, da Addestratori cinofili) dati personali che riguardano Lei ed eventualmente anche i Suoi familiari (ad esempio: dati anamnestici, referti, filmati audiovisivi, ecc.)

**3. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.**

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività svolta dal Sottoscritto e per il perseguimento delle seguenti finalità:

- (i) per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente (ad esempio: adempimenti contabili e fiscali);
- (ii) per eseguire esattamente la prestazione richiesta;
- (iii) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione;
- (iv) per finalità altrimenti connesse all'attività esercitata dal Sottoscritto (ad esempio: manifestazioni scientifiche quali congressi e convegni, pubblicazioni su riviste specialistiche, ecc.).

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente da parte del Titolare del trattamento e, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, dai soggetti specificamente incaricati, mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Io Sottoscritta/o \_\_\_\_\_ nata/o il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario dell'animale \_\_\_\_\_ di nome \_\_\_\_\_ numero microchip \_\_\_\_\_ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare circa i miei diritti riconosciuti ex art. 7 D.Lgs. n. 196/2003. Tutto ciò premesso acconsento liberamente al trattamento dei miei dati con le modalità e finalità indicate compresa la possibilità che tali dati vengano comunicati alle categorie di soggetti indicati, nonché previsti dall'ordinamento o stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali.

(Luogo, data) \_\_\_\_\_

Firma (Proprietario)

Firma Medico Veterinario

**4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; conseguenze di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, fatta eccezione per le finalità connesse agli obblighi legali specificati al par. 3, punto (i), e a quanto descritto nel par. 3, punto (ii), e nel par. 3, punto (iii), per le quali il mancato conferimento determinerebbe l'impossibilità di dare corso al rapporto contrattuale nel rispetto della legge nonché di fornirLe informazioni circa eventuali servizi offerti dal Sottoscritto. Il mancato conferimento per le finalità indicate nel par. 3, punto (iv), comporterebbe invece l'unica conseguenza che le attività cui sono finalizzati i trattamenti non potrebbero essere eseguite, senza tuttavia pregiudicare l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

**5. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di comunicazione.**

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali Suoi ed eventualmente dei suoi familiari, solo se necessario anche sensibili, saranno o potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- (i) Medici veterinari;
- (ii) Consulenti comportamentali;
- (iii) Addestratori cinofili
- (iv) Polizia giudiziaria, ai fini investigativi, e alla autorità giudiziaria;
- (v) consulenti in materia legale e commerciale;
- (vi) Collaboratori e/o dipendenti.

I soggetti sopra indicati, ai quali i Suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati, tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Codice della privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento eseguito dal Sottoscritto, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera (vi) che saranno designati Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice della privacy. Senza il consenso alla comunicazione dei dati personali e ai correlati trattamenti, non potrebbero essere eseguite quelle operazioni che richiedono tali comunicazioni (per esempio: consulenze necessarie ad approfondire la situazione clinico-patologica del Suo animale) con le conseguenze che Le sono note.

**6. I diritti previsti nell'art. 7 del Codice della privacy.**

L'art. 7 del Codice della privacy conferisce agli interessati il diritto di accesso ai dati personali, di integrazione, rettificazione, cancellazione, blocco ed opposizione. La cancellazione e il blocco riguardano i dati personali trattati in violazione della legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo. Per l'esercizio di tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento sopra indicato.

zione sui diritti e le responsabilità del proprietario, sui rischi e gli inconvenienti legali alla sperimentazione e i relativi obiettivi e benefici. In questo caso però l'obbligo di acquisire il consenso del proprietario degli animali che saranno coinvolti nella sperimentazione ricade su chiunque intenda condurre prove cliniche relative a medicinali veterinari, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione ministeriale. L'art. 32 del Codice Deontologico Veterinario, sancisce che "il Medico Veterinario all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili" senza tuttavia precisare la casistica in cui tale informazione è obbligatoria e l'ampiezza della stessa.

Facendo ora applicazione degli insegnamenti prodotti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di colpa medica, pur ricordando che allo stato mancano pronunce analoghe in ambito veterinario, affinché il consenso possa dirsi frutto di una consapevole e ponderata manifestazione della libertà individuale, esso deve essere personale, esplicito, libero, attuale, informato, consapevole, specifico<sup>17</sup>. Deve cioè avere ad oggetto la diagnosi, la prognosi, la descrizione e le possibili criticità del programma terapeutico proposto, le ragioni che lo possono rendere inutile in relazione al risultato sperato dal Cliente, nonché il follow-up previsto per seguire l'evoluzione delle condizioni del paziente. Inoltre l'informazione deve essere proporzionale all'importanza dell'intervento da eseguire. Un eccesso di informazione, pur tutelando il sanitario sotto il profilo legale, potrebbe divenire fuorviante per le scelte del proprietario. Inoltre occorre tenere presente la pratica quotidiana, per cui sarebbe eccessivo pretendere dal cliente il rilascio del consenso informato per interventi di routine.

Si consideri al contempo che l'espletamento di tale attività può divenire elemento qualificante della diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione; dunque sarà elemento valutativo ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. A fronte del crescente numero di Clienti intenzionati ad adire la giustizia civile per sentire condannare il Medico Veterinario al risarcimento dei danni subiti per errori o imprudenza e negligenza nel formulare la diagnosi e/o il percorso riabilitativo oppure per il mancato approfondimento di accertamenti diagnostici, si può affermare che il consenso informato potrebbe divenire presupposto imprescindibile anche per l'attività medico veterinaria. Nella pratica, tra l'altro, si tende ad identificare il consenso informato solo con la forma scritta. Si consideri tuttavia che l'art. 32 del Codice Deontologico Veterinario lo richiede almeno in forma orale. Poiché però la quantità e la qualità delle informazioni comunicate al Cliente possono risultare determinanti in

sede giudiziaria, laddove il Medico Veterinario deve dimostrare di avere fornito al Cliente indicazioni complete, veritiere ed esaustive, è comunque consigliabile fare sottoscrivere un modulo cartaceo dal momento che qualsiasi atto medico non è mai esente da rischi. Per evitare comunque un appesantimento burocratico, si può in definitiva fare utilizzo dei principi giuridici espressi in tema di colpa medica, pur ricordando che mancano analoghe pronunce in ambito medico veterinario, che stabiliscono i casi in cui è conveniente/obbligatorio acquisire il consenso informato scritto. Come precisa la giurisprudenza, nelle attività sanitarie di routine è sufficiente il consenso implicito oppure orale; nelle attività sanitarie che superino la routine e che comportano o possono comportare conseguenze irreparabili ovvero un rischio o un pericolo, anche se eseguite con diligenza e prudenza, è invece obbligatorio il consenso informato scritto.<sup>19</sup> Si allega al presente lavoro un modello di consenso informato a cui il professionista può fare rimando (Tabella 3).

### Parole chiave

*Medico Veterinario Comportamentale, responsabilità professionale, referto, consenso informato nella pratica veterinaria, consenso della privacy.*

## ■ Ethology and law in the definition of responsibility of veterinary medicine behaviourist

### Summary

**Aims** - To provide a veterinary behaviourist forms updated according to the current Law.

Analysis of the current paradigm of veterinary medical liability must necessarily contemplate the activity performed by a veterinarian behaviorist, the figurehead in prevention, diagnosis and treatment of behavioral disorders. Behavioral therapies are de facto a "veterinary medical act" which may cause civil or criminal liability in case of injury or death of the animals in care. The inquiry about the professional responsibility, as known, always involves the investigation of professional behavior in relation to the particular case.

A complete medical record is not only a contractual and ethics obligation, but also shows the professional level of care taken in the evaluation of the animal, its prognosis and therapy, allowing in case of dispute in a court an easy reconstruction of any liability related to the activity provided. This paper aims to suggest reference to professional patterns for the correct preparation of health records.

### Key words

*Veterinary Behaviorist, professional liability, medical report, informed consent in veterinary practice, consent of privacy.*

**TABELLA 3 - Modello di consenso informato**

**Intestazione: Dott.** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**SCHEDA INFORMATIVA E DI CONSENSO PER LA RIABILITAZIONE COMPORTAMENTALE  
 E IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO**

Egregio Signore/a

La prego di voler leggere con attenzione la presente scheda che Le viene sottoposta.

In essa sono fornite le informazioni circa le modalità di esecuzione ed obiettivi del percorso di riabilitazione comportamentale e della terapia farmacologica ad esso associata, affinché Lei sia in grado di manifestare (mediante firma del documento), il suo consenso informato al medesimo. Qualora non tutte le informazioni Le risultino chiare o esaurienti, La prego di voler chiedere ulteriori spiegazioni.

Trattasi di un percorso terapeutico, costituito dalla terapia comportamentale e dal trattamento farmacologico da me suggeriti a fronte di precedente visita comportamentale, da me eseguita sul Suo animale, che ha fatto emergere la diagnosi di \_\_\_\_\_ e tiene altresì conto dell'esito degli esami diagnostici prescritti ed indicati nel referto.

Questo percorso terapeutico si articola in n. \_\_\_\_\_ di incontri (costo per singolo incontro \_\_\_\_\_ euro) che verranno svolti ad intervallo di circa n. \_\_\_\_\_ mesi con il sottoscritto Medico Veterinario a \_\_\_\_\_ (domicilio/in altra sede da concordare con Lei) durante i quali sarà mia cura verificare l'andamento della terapia consigliata e aggiornare il programma.

Il percorso terapeutico prevede inoltre di sottoporre l'animale a terapia farmacologica per un periodo di circa \_\_\_\_\_ mesi, mediante la somministrazione di \_\_\_\_\_.

Il periodo di terapia indicato potrà subire modificazioni in funzione degli esiti ottenuti, valutati dal sottoscritto nel corso delle visite di controllo, che, come precedentemente riportato, saranno svolte ad intervallo di circa \_\_\_\_\_ settimane uno dall'altro.

L'impiego di questo tipo di farmaco/principio attivo presenta alcuni rischi per l'animale dei quali di seguito la informo e che, in caso di loro comparsa, sarà necessario da parte Sua fornire segnalazione al sottoscritto e/o al Veterinario curante:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Gli approfondimenti diagnostici (esami di laboratorio, visite specialistiche, etc) che ho richiesto di eseguire sul Suo animale successivamente alla visita comportamentale sono stati finalizzati alla conoscenza di eventuali anomalie organiche che, a fronte di tali rischi, precludono l'assunzione del farmaco.

La informo che gli obiettivi del percorso terapeutico sono i seguenti:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In assenza del percorso terapeutico proposto la situazione clinico-patologica da me riscontrata potrebbe evolvere nel seguente modo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Le ricordo infatti che questo percorso terapeutico richiede, per il raggiungimento degli obiettivi attesi, il Suo quotidiano e costante impegno attivo.

Io Sottoscritta/o \_\_\_\_\_ nata/o il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario dell'animale di nome \_\_\_\_\_ numero microchip \_\_\_\_\_ dichiaro di avere ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente circa l'atto sanitario proposto in ordine ai rischi e benefici che ne possono derivare, nonché circa i costi da sostenere, attraverso l'informativa fornita ed il colloquio con il Medico Veterinario e dichiaro di:

- accettare di sottoporre il mio animale al percorso terapeutico proposto
- non accettare di sottoporre il mio animale al percorso terapeutico proposto

(Luogo, data) \_\_\_\_\_

Firma  
 (Proprietario)

\_\_\_\_\_

Firma  
 (Medico Veterinario che ha informato il proprietario)

\_\_\_\_\_

**BIBLIOGRAFIA**

1. La riforma del codice rileva, per un verso, per la creazione di una nuova "famiglia" di reati che vanno ad aggiungersi alle fattispecie già previste in tema di tutela, ancorché indiretta, degli animali agli artt. 638, 672 e 727 c.p., determinando un vero passo in avanti verso la concreta tutela degli animali, in particolare mediante l'elevazione a rango di delitti di alcune delle più riprovevoli figure contravvenzionali in origine previste dall'art. 727 c.p. e, per altro verso, per il tentativo di creare una "coscienza animalista" attraverso l'art. 5 della legge 189/2004 con cui viene attribuita allo Stato e alle regioni la facoltà di promuovere di intesa tra loro l'integrazione dei programmi didattici in favore dell'educazione in materia di etologia degli animali e del loro rispetto.
2. Il TAR accogliendo tali ricorsi, ha annullato le sole disposizioni contenute all'art. 1, comma 2 lett b) e alla lettera e) dell'ordinanza Martini, mantenendo in vigore la restante normativa (Sentenze TAR di Roma n. 7759/2012 e 7782/2012).
3. Il Decreto Legge n. 1/2012, in vigore dal 24 gennaio 2012, ha introdotto la regola secondo cui il professionista deve precisare al momento del conferimento dell'incarico il compenso della prestazione professionale, che non potrà più fare riferimento ad un tariffario. Questa regola, in verità già contemplata dall'art. 32 del Codice Deontologico Veterinario, è divenuta ora un obbligo normativo nel punto in cui precisa che debbono essere anche evidenziati i costi della prestazione. Il Cliente deve pertanto poter conoscere il compenso per la prestazione professionale, eventualmente in forma scritta su sua richiesta, con precisazione di spese, oneri e contributi. In caso di reiterata violazione dell'obbligo dell'emissione della fattura, la norma citata prevede la sospensione dall'Ordine.
4. Cfr. Carla Bernasconi, *Definito l'atto medico veterinario*, 30 giorni, FNOVI, 2008, n. 11, pp. 11 e ss.
5. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, n. 577.
6. Cfr. Roberto Barani e Stefano Zanichelli, *L'importanza del consenso informato*, La Federazione Deontologia, 30 giorni, FNOVI, 2008, n. 3, pp. 9-13; Lopez Moreno, *A proposito di consenso informato*, Professione Veterinaria, 2000, n. 8, pp. 19-20.
7. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 28 luglio 2005, n. 15781.
8. Corte d'Appello di Roma, Sezione III, 17 aprile 2012.
9. Cassazione Civile, Sezione III, 13 aprile 2007, n. 8826, nel punto in cui precisa che nelle ipotesi tipicamente indicate come obbligazioni di risultato non è comunque garantito il risultato, giacché l'impegno del debitore è pur sempre obbligatorio e non si sostanzia in un'assicurazione.
10. Come è stato ritenuto da Cassazione Civile, Sezione III, 9 gennaio 1967, n. 116 e successivamente da Cassazione Civile, Sezione III, 7 luglio 2012, n. 16023 che si cita nel punto in cui specifica che la responsabilità di altro soggetto dipende dal potere di utilizzazione dell'animale con il consenso del proprietario per la realizzazione di un proprio ed autonomo interesse. Per questa ragione la Suprema Corte ha escluso la responsabilità di una clinica veterinaria per i danni riportati da parte attrice a causa di un morso di un cane all'interno della clinica. Si veda anche Cassazione Civile, 23 gennaio 2006, n. 1210.
11. Secondo la definizione contenuta nella proposta di legge regionale Piemonte n. 509 presentata il 14 marzo 2003, recante Nuove norme in materia di tutela degli animali da affezione; un'ulteriore definizione si trova all'art. 2 Legge Regionale Campania, 24 novembre 2001, n. 16, recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che descrive gli animali d'affezione come "gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con l'esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere ed, inoltre con l'esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione."
12. Si pone in quest'ottica la decisione del Giudice Tutelare di Varese che, con decreto del 7 dicembre 2011, ha affermato che "nell'attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia." L'idea di valorizzare il rapporto tra uomo e animale emerge anche nel disegno di legge n. 2555/2008 recante "Misure per l'istituzione del Servizio veterinario mutualistico e norme a favore della cura di cani e gatti".
13. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972. Si veda anche Cassazione Civile 27 giugno 2007, n. 14846. Con questa decisione, antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sulla richiesta di parte attrice del danno non patrimoniale in relazione alla perdita del proprio cavallo, ha disposto che la perdita di un animale d'affezione non "sembra" riconducibile sotto una fattispecie di danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di danno non patrimoniale, considerando la perdita del cavallo esclusivamente sotto il profilo del danno patrimoniale, peraltro già risarcito da parte convenuta. Tuttavia bisogna sottolineare che la pronuncia non esclude in termini assoluti l'ammissibilità del danno non patrimoniale, utilizzando i termini "non sembra". A tal proposito si veda il commento alla sentenza citata di Domenico Chindemi, "Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.", *Responsabilità civile e previdenza*, pp. 2272-2283 nel punto in cui spiega che "la sentenza riconosce ammissibile la tutela di situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto l'ambito dell'articolo 2059 c.c., costituzionalmente orientato e la perdita dell'animale d'affezione può rientrare a pieno titolo nelle citate forme di tutela costituzionale ove si dimostri che vi sia stata, a seguito della perdita dell'animale, una alterazione rilevante del valore della persona, simile alla perdita di un parente o di una persona cara. Naturalmente la perdita di qualità della persona a seguito della privazione dell'animale potrà non essere sempre presente, essendovi delle situazioni in cui l'animale è sfruttato o vessato da parte dello stesso proprietario come nel caso di violenze o torture nei confronti degli animali, di tentativi di abbandono, di privazione di libertà o con la detenzione a catena corta inferiore a 5 metri, come si usa ancora in qualche caso nelle campagne."
14. Per un approfondimento sulle oscillazioni della giurisprudenza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da morte dell'animale d'affezione si veda Tribunale di Milano, 22 gennaio 2008 ed il commento alla sentenza di Zorfit Daniela, "Diritto e sentimento: il danno da perdita dell'animale d'affezione", in *Danno e Responsabilità*, 2008, pp. 909 e ss., Tribunale di Rovereto, 18 ottobre 2009; Cassazione Civile, Sezione III, 25 febbraio 2009, n. 4493; Giudice di Pace di Dolo, n. 234/2012 nel punto in cui il giudicante ha stabilito che "deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale per la morte dell'animale di affezione dovuta ad un mero fatto colposo ascrivibile alla negligenza del veterinario che non riconosce la patologia di cui risulta affetto il cane, deceduto poco dopo", ed in senso contrario Tribunale di Roma, 17 aprile 2001, Tribunale di Milano, 20 luglio 2010, Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, 12 gennaio 2011 ed il commento alle sentenze di Mimmo Albanese, "Tiere sind keine Sache: il danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione", in *Giurisprudenza Italiana*, vol. 10, 2011, Cassazione Civile, 27 giugno 2007, n. 14846.
15. Tribunale di Milano, 22 gennaio 2008.
16. Si ricorda che il Giudice di Pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. in presenza di alcune condizioni: a) il valore della controversia non deve essere superiore a millecento euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile); b) le parti abbiano fatto concordemente richiesta al giudice di decidere secondo equità, vertendo il merito della causa su diritti disponibili (art. 114 c.p.c.) e comunque permance l'onere di allegazione e di prova in capo a chi pretende il risarcimento, non risultando sufficiente, ai fini del riconoscimento del danno, addurre la relazione affettiva con il proprio animale. In mancanza di queste condizioni la pronuncia dovrà sempre essere resa secondo diritto.
17. Cassazione Penale, Sezione V, 21 Aprile 1992, n. 5639 (nota come "sentenza Massimo").
18. Cassazione Penale, Sezione I, 29 Maggio 2002, n. 26446 (nota come "sentenza Volterrani").
19. Cassazione Civile, 2 febbraio 2010, n. 2354.